



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016

Approvato con deliberazione di Giunta n. 63 del 31/07/2020

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “Incentivi per funzioni tecniche”, previsto dall’art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato “Codice appalti” o “Codice”).
2. Il Regolamento si applica al personale dipendente dell’Ente. per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative all’espletamento di lavori, servizi e forniture, e ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che svolgono eventuali incarichi conferiti da codesta amministrazione.

Art. 2. Ambito di applicazione e attività tecniche

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - attività di responsabile unico del procedimento;
 - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - attività di collaudatore statico.
3. Restano sempre esclusi dall’incentivo:



- le attività manutentive ordinarie e straordinarie, salvo quelle di particolare complessità (*Corte dei Conti, Sez. Aut., 2/SEZAUT/2019/QMIG*);
 - gli affidamenti diretti di lavori, le procedure di acquisizione servizi e beni di consumo ordinari, e comunque di importo inferiore ad € 40.000 o di importo uguale o superiore qualora non preceduti dall'espletamento di una procedura comparativa;
 - le acquisizioni di forniture effettuate con ordini diretti tramite il mercato elettronico (MEPA) e le acquisizioni di forniture affidate direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice qualora mancanti di progetto della prestazione.
4. Ai sensi dell'art. 113 comma 2, ultimo capoverso, limitatamente agli appalti di servizi e forniture l'incentivo può essere riconosciuto solo qualora venga nominato il Direttore dell'esecuzione previsto dall'art. 111 comma 2 del Codice, diverso dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 3. Soggetti coinvolti e gruppo di lavoro

2. Partecipano alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 3 i dipendenti dell'Ente che collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti e alla esecuzione delle opere o lavori pubblici, forniture e servizi, di seguito elencati:

- Responsabile unico del procedimento, nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico;
- Personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- Personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, e in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- I collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici). L'attività dei



collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art.113, comma 2, del Codice.

3. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo all'interno del gruppo di lavoro di cui al presente articolo, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

4. Il dirigente o responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, sentito il RUP, individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche.

5. La composizione del gruppo di lavoro è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del Dirigente competente ad eseguire l'intervento, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche.

6. Nell'individuazione del personale interessato il dirigente/responsabile assicura, ove possibile, un'adeguata rotazione del personale.

7. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve redigere una scheda operativa nella quale indicare:

- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento;
- c) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

6. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente. In caso di modifica o revoca dell'incarico assegnato, il dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

Art. 4 . Personale di altre amministrazioni pubbliche

1. L'amministrazione può, su proposta del RUP e previo obiettivo accertamento della mancanza di figure interne in possesso delle necessarie



professionalità e competenze, avvalersi dei dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi o forniture.

2. I compensi spettanti al personale di altre amministrazioni e derivanti dallo svolgimento di funzioni tecniche, come meglio specificate dall'art. 6 del presente Regolamento, sono trasferiti da codesta amministrazione a quella a cui appartengono i dipendenti coinvolti, ai fini della loro corresponsione. Analogamente, qualora il personale appartenente a questa amministrazione comunale svolgesse incarichi tecnici a favore di un'altra amministrazione, spetta all'amministrazione beneficiaria della prestazione trasferire a questa amministrazione gli importi dovuti, così da procedere al loro versamento.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora codesta amministrazione decidesse di avvalersi del personale appartenente ad una centrale di committenza affinché esercitino parte delle funzioni tecniche di cui all'art. 2 del presente Regolamento, può essere riconosciuta una percentuale di incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza nel rispetto dei limiti e delle percentuali fissate dal Regolamento in oggetto. Tale riconoscimento è tuttavia subordinato ad espressa richiesta della centrale di committenza e qualora sia previsto nella convenzione/contratto che disciplina i rapporti tra codesta amministrazione e la centrale di committenza.

Art. 5. Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP: tali oneri sono pertanto decurtati in via preventiva rispetto al calcolo delle spettanze a favore dei dipendenti interessati.

2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato in base alle percentuali di seguito indicate sull'importo a base di gara:

Importo a base di gara	Quote incrementali da destinare al fondo
Da 40.000 a 200.000 euro	2%
Da 200.001 a 3.000.000 euro	1,8% sulla parte eccedente € 200.000
Oltre 3.000.000 euro	1,2% sulla parte eccedente € 3.000.000

3. Il fondo viene costituito mediante la previsione di apposite risorse all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della



fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

4. Nel caso di utilizzo dei servizi della Centrale unica di committenza, per i compiti svolti dal personale nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, una quota parte, pari al 25%, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, secondo le fattispecie previste dal comma 1 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, l'importo del fondo riferito alla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Art. 6. Fondo per l'innovazione.

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari 20% della percentuale stabilita dal precedente art. 3 dell'importo a base d'appalto dei lavori pubblici, dei servizi e forniture.

2. Il Fondo per l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Il Fondo per l'innovazione può essere altresì destinato all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

4. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento dell'opera o al termine della procedura di appalto. La destinazione delle somme accantonate per ciascuna procedura, viene determinata annualmente dalla Giunta, su proposta del Servizio Informatico dell'Ente sentiti i restanti Settori/Conferenza di direzione. Con il medesimo atto viene approvato il consuntivo delle somme spese a questo titolo per l'anno precedente, dettagliandone le specifiche forme di utilizzo.

Art. 7. Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. Il Dirigente/Responsabile competente opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nelle percentuali di seguito riportate (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):



LAVORI

Attività	Quota %
Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5
Definizione procedure espropriative	5
Verifica preventiva dei progetti per lavori (art. 26 Codice)	5-10
Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	15-20
Responsabilità del procedimento (RUP): attività elencate da art. 31 Codice appalti o altre disposizioni normative	15-20
Collaboratori tecnici e amministrativi con compiti di supporto al RUP	10-15
Direzione dei lavori	20-30
Collaudo tecnico amministrativo	10-15

LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Attività	Quota %
Progettista Direttore dei lavori e Collaudatore	20-30
Collaboratori Tecnici alla progettazione	5-15
Collaboratori Tecnici al collaudo	5-15
Responsabile procedimento	10-20
Collaboratori Amministrativi procedurali	10-20
Collaboratori Amministrativi in fase di collaudo	10-20



SERVIZI E FORNITURE

<i>Attività</i>	<i>Quota %</i>
Programmazione degli interventi: redazione programma biennale acquisti e servizi	5-10
Predisposizione atti e altre attività necessarie per la procedura di affidamento dell'appalto (bandi, capitolati, mercato elettronico, contratti)	30-40
Direzione dell'esecuzione del contratto	20-30
Verifica di conformità	5-10
Responsabilità del procedimento (RUP)	15-25

8. Nell'ambito della ripartizione delle funzioni di cui al presente articolo, le attività svolte dagli addetti della Centrale Unica di Committenza all'interno del procedimento di appalto saranno analiticamente evidenziate al fine di rendicontare le quote degli incentivi di spettanza di tale personale, nella misura indicata all'articolo 3 comma 4.

Art. 8.- Accertamento delle attività e liquidazione dei compensi

1. La liquidazione dell'incentivo ai dipendenti incaricati per ciascun lavoro o opera, servizio o fornitura è disposta con determinazione del Dirigente della struttura competente per l'appalto.

2. Per effettuare la liquidazione il responsabile si avvale di una relazione predisposta dal Responsabile del procedimento, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti.

3. L'accertamento è da ritenere positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, come specificato nel successivo articolo 8.

4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.



Art. 9 - Eventuale riduzione dei compensi.

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente del settore competente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:

a) Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;

b) Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Le decurtazioni di cui al presente articolo non sono comunque applicabili qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art.5.

3. In ogni caso previsto al comma 1, le somme che residuano costituiscono economie.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Settore Risorse Umane in sede di erogazione dell'incentivo, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

5. La contrattazione decentrata integrativa dell'ente può prevedere la riduzione o l'azzeramento della quota di premi correlati alla performance di cui all'art. 68 comma 2 lett. a) e b) del CCNL 2016-2018, qualora nell'anno di competenza il dipendente percepisca, a titolo di incentivi per funzioni tecniche, un importo superiore ai premi di produttività.

Art. 10 - Entrata in vigore e fase transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.



UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d'Orcia

2. Il presente regolamento non si applica agli incentivi connessi all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 che trovano disciplina nei criteri previsti nell'apposito Regolamento.
3. I contenuti del presente regolamento potranno essere applicati dopo la sua adozione anche alle attività svolte tra il 20/4/2016 e la data di approvazione, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.
4. Per le attività svolte (ovvero: appalti affidati) nel periodo che intercorre tra il 20/4/2016 e il 31/12/2017, stante la decorrenza dell'articolo 113, comma 5-bis che ha disposto il non assoggettamento degli incentivi al tetto del salario accessorio ex art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017, la liquidazione degli incentivi potrà avvenire solo nei limiti di eventuali risorse a tal fine espressamente stanziare nell'ambito delle risorse decentrate degli anni di riferimento.